



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/355 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche e all'autocertificazione di tali produttori nei documenti amministrativi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio che confermi la loro produzione annuale totale e il loro rispetto dei criteri stabiliti in tale direttiva. A norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri possono consentire ai piccoli produttori indipendenti di autocertificare la loro produzione annuale totale e il rispetto dei criteri stabiliti in tale direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione ⁽²⁾ specifica le informazioni da includere nei documenti amministrativi che devono fare riferimento al certificato o all'autocertificazione di cui sopra per la circolazione di merci a norma del capo IV o del capo V della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. Tale regolamento deve essere modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/296 ⁽⁵⁾ della Commissione al fine di includere un nuovo dato relativo alla certificazione e all'autocertificazione nei documenti amministrativi per la circolazione delle bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati. I riferimenti al dato esistente contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti al nuovo dato, che è specifico per la dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti.
- (3) La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati con il sistema informatizzato sono stati stabiliti nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽⁶⁾, che è sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 con effetto dal 13 febbraio 2023. Pertanto, per motivi di chiarezza, i riferimenti al regolamento (CE) n. 684/2009 contenuti nelle note esplicative dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2022/1636.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 26).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato 2024/296 della Commissione, del 9 novembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall'accisa (GU L, 2024/296, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/296/oj).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

- (4) L'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è stato soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/157 della Commissione ⁽⁷⁾. Per motivi di coerenza e chiarezza è pertanto opportuno sopprimere il riferimento all'articolo 6 nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.
- (6) Dal momento che il nuovo dato di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1636 deve applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2024, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, lettera a), la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«alla casella 17 v: *“Il prodotto descritto è stato fabbricato da”* seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:»;

- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti

Se i piccoli produttori indipendenti rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 9 bis, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 4, all'articolo 18 bis, paragrafo 3, o all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE e gli Stati membri consentono ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro rispettivo territorio di utilizzare un'autocertificazione, lo stato dei produttori e la loro produzione annuale sono dichiarati nel documento amministrativo a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.»;

- 3) l'articolo 5 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 v, come indicato nell'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, con la dicitura seguente: *“Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da”* seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:»;

- b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se gli speditori delle bevande alcoliche non sono i piccoli produttori indipendenti autocertificati, nella casella 17 v è indicato anche il numero nel sistema per lo scambio di dati relativi alle accise di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ^(*) (“numero SEED”) o il numero di partita IVA (“partita IVA”) dei produttori.

^(*) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).»;

- (4) nell'allegato, le note esplicative sono così modificate:

- a) il punto 5 è sostituito dal seguente:

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/157 della Commissione del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato e all'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico semplificato (GU L 22 del 24.1.2023, pag. 12).

- «5. Il numero progressivo è composto da 14 cifre. Esso inizia con il numero a due cifre relativo all'anno di rilascio del certificato, seguito da un identificativo dello Stato membro con un codice di due lettere per il paese di rilascio conformemente all'allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, seguito a sua volta da un identificativo unico del numero alfanumerico nazionale di 10 cifre assegnato dallo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente. Un esempio di tale numero progressivo è: 22ES01ABCD234E.»;
- b) il punto 8 è sostituito dal seguente:
- «8. Nella casella 3 del certificato sono indicati i dati pertinenti necessari per l'identificazione dell'autorità competente, compreso, se del caso, il numero di riferimento dell'ufficio doganale di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2022/1636.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN